

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	34
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	52
<i>INDICE GENERALE</i>	»	59

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud): Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo unificato C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
ALLEGATO (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	7

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 10.15.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Testo unificato C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che sul testo

unificato adottato dalle Commissioni come testo base sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia), VI (Finanze) e XIV (Politiche dell'Unione europea), mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non si esprimerà.

Mario TASSONE (UdCpTP) stigmatizza la mancata espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che i relatori, d'intesa tra loro, hanno presentato due nuovi emendamenti di coordinamento (*vedi allegato*). In particolare, l'emendamento 1.100 precisa che, al nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, quando si parla del debito delle pubbliche amministrazioni, si fa riferimento al complesso di queste ultime. L'emendamento 4.100 invece precisa che le autonomie territoriali, da una parte, concorrono anch'esse all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e, dall'altra,

assicurano l'equilibrio dei propri bilanci e, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, sulla base delle modalità che saranno definite con la legge rinforzata di cui al nuovo sesto comma dell'articolo 81. Col riferimento ai vincoli europei si è così ripreso per le autonomie territoriali quanto previsto, al primo comma dell'articolo 81, per lo Stato.

Il ministro Roberto CALDEROLI esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.100 e 4.100 dei relatori.

Donato BRUNO, *presidente*, informa le Commissioni che i relatori hanno ricevuto dalla Ragioneria generale dello Stato alcune osservazioni sul testo elaborato dalle Commissioni. I relatori si riservano di valutare tali osservazioni in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

Mario TASSONE (UdCpTP) esprime l'avviso che sarebbe stato meglio se le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato fossero state portate a conoscenza di tutti i componenti delle Commissioni, in modo che se ne potesse valutare collegialmente la portata.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come sarebbe stato preferibile, nel caso lo si fosse ritenuto opportuno, richiedere un coinvolgimento della Ragioneria generale dello Stato in una fase precedente. Osserva che si potrebbe comunque procedere a prescindere dal contributo della Ragioneria generale, salvo che le richiamate osservazioni riguardino la sostanza del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, pone in votazione la proposta di conferire ai presidenti, in qualità di relatori, il mandato di

riferire all'Assemblea favorevolmente sul provvedimento in esame.

Mario TASSONE (UdCpTP), dopo aver ribadito per intero le perplessità di fondo da lui già manifestate nel corso del dibattito in merito all'opportunità di introdurre nella Costituzione un obbligo di pareggio di bilancio, osserva che la formulazione del testo elaborato dalle Commissioni appare, con la sua abbondanza di disposizioni di dettaglio, più indicata per una legge ordinaria che per un articolo della Costituzione, il cui tenore dovrebbe essere improntato alla sobrietà e alla concisione.

Preso poi atto che l'orientamento maggioritario è stato nel senso di richiamare nell'articolo 81 – e ora anche nell'articolo 119 – i vincoli economici e finanziari derivanti dall'Unione europea, ribadisce quanto già detto durante i lavori del comitato ristretto, ossia che con questo richiamo l'Italia rischia di figurare in posizione di subalternità politica rispetto all'Unione europea, mentre è uno Stato sovrano, che partecipa alla formazione delle decisioni europee alla pari con gli altri Stati membri.

Infine, nel preannunciare che in ogni caso il suo voto sul conferimento ai relatori del mandato a riferire favorevolmente non sarà contrario, esprime l'auspicio che nella discussione in Assemblea sia possibile almeno migliorare il testo.

Giuseppe CALDERISI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, rileva che il principio dell'obbligo del pareggio di bilancio è talmente importante che non solo è giusto e necessario introdurlo nella Costituzione – a prescindere dal fatto che lo chieda l'Unione europea – ma, a suo avviso, si sarebbe addirittura dovuto inserirlo tra i principi fondamentali: ricorda, tra l'altro, come al principio in questione sia strettamente collegato quello, senza dubbio fondamentale, dell'equità tra le generazioni.

Ritiene che il testo elaborato dalle Commissioni sia nel complesso un buon testo, anche se forse migliorabile. Rileva tuttavia che nel dibattito non sono stati

affrontati alcuni punti a suo avviso nodali: il principio dell'obbligo di bilancio in equilibrio comporta infatti rilevanti conseguenze nel rapporto tra Parlamento e Governo. Sarebbe, a suo parere, necessario prenderne atto e attribuire al Governo, come avviene in altri paesi, poteri e responsabilità più decisivi in materia di legislazione di spesa, nel contempo rafforzando la funzione di controllo del Parlamento. Una tale soluzione avrebbe anche il vantaggio di mantenere il controllo sulla legislazione di spesa al Parlamento e alla politica, anziché rinviarlo al potere giurisdizionale come avviene quando si prevede che la Corte dei conti possa sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale.

Parimenti, ritiene che si sarebbe dovuto prevedere, per assicurare la trasparenza delle scelte politiche che comportano spese e la relativa assunzione di responsabilità, che il Parlamento ogni anno stabilisca con determinazione delle due Camere il livello massimo della spesa pubblica.

Conclude auspicando che nel corso della discussione in Assemblea sia possibile migliorare il testo nel senso da lui prospettato. Esprime infine rammarico per il fatto che la Camera non riesca ad approvare il provvedimento prima dell'approvazione della legge di stabilità: il che sarebbe stato, a suo avviso, un segnale importante.

Pier Paolo BARETTA (PD) esprime con convinzione il voto favorevole del Partito Democratico al conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul testo elaborato dalle Commissioni, sottolineando come esso sia il frutto di un lavoro congiunto estremamente positivo e proficuo. In proposito, evidenzia come l'approvazione di un testo condiviso, seppur suscettibile di ulteriori correzioni e perfezionamenti, rappresenti un segnale importante, in quanto costituisce una assunzione di responsabilità collettiva in una situazione particolarmente delicata. In questa ottica, pur ritenendo che sia difficile avviare l'esame del provvedimento in Assemblea nei tempi rapidi previsti nel calen-

dario dei lavori, auspica che la sua approvazione sia uno dei primi atti della nuova fase politica, evidenziando che nell'ambito del nuovo testo sono state affrontate in modo equilibrato le questioni oggetto del dibattito, con l'individuazione di soluzioni efficaci non solo sul piano tecnico, ma soprattutto su quello politico e culturale.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che l'approvazione della riforma in esame è la prima risposta politica unitaria e non teorica rispetto alle richieste dell'Unione europea contenute già nel patto euro plus. Nel confermare il sostegno al testo in esame, preannuncia comunque la presentazione di proposte emendative volte a confermare talune richieste già avanzate nell'ambito dell'esame presso le Commissioni. Fa presente che tali proposte riguarderanno in primo luogo, come sostenuto anche dall'onorevole Calderisi, l'introduzione di un tetto di spesa con tempi certi di attuazione, in secondo luogo l'innalzamento della maggioranza prescritta per l'autorizzazione dell'indebitamento e infine l'istituzione di un'autorità indipendente per il controllo dei conti pubblici. Auspica quindi anche un impegno forte in sede attuativa della riforma costituzionale e conferma il voto favorevole del proprio gruppo.

Raffaele VOLPI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, nonostante alcune perplessità sul testo che, in alcuni casi, sono state superate dal lavoro del Comitato ristretto ed in altri casi restano ancora da definire.

Intende, quindi, esprimere un sentito ringraziamento a tutti i colleghi e, in primo luogo, ai presidenti relatori, per un lavoro che a suo avviso è stato importante e costruttivo, anche se probabilmente non vi è, da parte di tutti, la consapevolezza che si sta modificando la Costituzione. Sottolinea come, probabilmente, sarà l'unica delle riforme costituzionali in atto che sarà definitivamente approvata dal Parlamento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) fa presente che da parte del suo gruppo vi è la consapevolezza della complessità della modifica costituzionale che si sta definendo.

Preannuncia, dunque, il voto favorevole dell'Unione di centro e del Terzo polo sul mandato ai relatori, considerato che la modifica all'articolo 81 si è resa necessaria non solo per l'emergenza connessa alla fase contingente ma anche perché, negli anni, il testo vigente ha dimostrato di non essere un argine sufficiente alla garanzia del principio di equità intergenerazionale richiamato anche dal collega Calderisi.

Ritiene che il testo elaborato dal Comitato ristretto sia certamente migliorativo rispetto ai progetti di legge iniziali ed è stata la dimostrazione di come un lavoro convergente da parte di tutti i gruppi possa portare a dare dei buoni frutti, sperando che possa essere di buon auspicio nella fase politica in atto.

Sottolinea poi come vi siano alcune questioni, quale la cosiddetta *golden rule* riguardante le spese per gli investimenti, che non sono allo stato presenti nel testo ma che meritano ulteriori riflessioni.

Condivide, inoltre, quanto evidenziato dal collega Calderisi sul fatto che la modifica costituzionale testé definita comporterà un cambiamento nel ruolo del Parlamento, che sarà incentrato essenzialmente su una funzione di controllo. Sotto tale profilo, auspica che nel corso della discussione in Assemblea si possa riprendere il suggerimento del suo gruppo con

riguardo alle proposte di legge che risultano in esplicito contrasto con il principio di pareggio di bilancio.

Giorgio CONTE (FLpTP) preannuncia il parere favorevole del suo gruppo ed esprime apprezzamento per il lavoro finora svolto dalle Commissioni I e V, in un momento in cui la convergenza di tutte le forze politiche dimostra che vi è una « sete » di riforme, anche a partire dalla Costituzione, per avviare una nuova fase con senso di responsabilità da parte di tutti e con riflessi positivi per l'intero paese.

Enrico LA LOGGIA (PdL) concorda con l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale. Apprezza lo sforzo che vi è stato, da parte dei relatori e dell'intero Comitato ristretto, per trovare una soluzione di sintesi sul testo. Rileva tuttavia che, per una serie di ragioni, il testo nella sua formulazione non lo soddisfa e, alla luce di ciò, si asterrà dalla votazione sul mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire ai relatori il mandato di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.55.

ALLEGATO

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (Testo unificato C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani).

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 81, sesto comma, dopo le parole: del debito aggiungere le seguenti: del complesso.

1. 100. I Relatori.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , e concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari

derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni con le seguenti: assicurano l'equilibrio dei propri bilanci e, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

4. 100. I Relatori.

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 8

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.55 alle 11.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	12
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	20
Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di <i>referendum</i> . C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – <i>Governance Schengen</i> – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
AVVERTENZA	11

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran. (*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II (Giustizia) e XIV (Politiche dell'Unione europea). In attesa degli altri pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 1*).

Tenuto conto che si era convenuto di non procedere a votazioni nella seduta odierna e preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.

Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato dalla Commissione come testo base (*vedi allegato 2*).

Tenuto conto che si era convenuto di non procedere a votazioni nella seduta odierna e preso atto che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 11.05.

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.

(COM(2011)559 def.).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

(COM(2011)560 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.

(COM(2011)561 def.).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 10 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.10 alle 11.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo (C. 4567 Governo).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

* **1. 1.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro per la semplificazione normativa, *aggiungere le seguenti:* , con il Ministro per i rapporti con il Parlamento.

* **1. 2.** Favia, Donadi.

Al comma 1, sopprimere le parole: , presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,.

1. 3. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 1 sostituire le parole da quale sede di, fino alla fine del comma, con le seguenti: coordinamento delle politiche pubbliche tra i livelli istituzionali costitutivi della Repubblica che vi partecipano ispirandosi al principio di leale collaborazione.

1. 4. Lanzillotta.

Al comma 1, dopo la parola: quale *aggiungere le seguenti:* strumento di raccordo e.

1. 5. Favia, Donadi.

Al comma 1, sopprimere le parole: e attuazione del principio di leale collaborazione.

1. 6. Favia, Donadi.

Al comma 1, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, *aggiungere le seguenti:* in base al principio di reciprocità.

1. 7. Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e il parere del Consiglio di Stato, che è reso entro trenta giorni. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati dell'intesa e del parere, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che rendono i loro pareri nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione degli atti.

1. 8. Favia, Donadi.

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) istituire un unico organo permanente denominato « Conferenza perma-

nente dei livelli di governo», quale sede plenaria delle questioni caratterizzate da un intreccio di interessi, e composto da due sezioni, una per le questioni di esclusivo interesse regionale, l'altra per quelle di esclusivo interesse delle autonomie locali, denominate rispettivamente, « Sezione Stato e Regioni » e « Sezione Stato e autonomie locali »;

1. 9. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: di cui alla lettera a), aggiungere le seguenti: e istituire un Ufficio di presidenza con i Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell' ANCI e dell'UPI.

*** 1. 10.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: di cui alla lettera a), aggiungere le seguenti: e istituire un Ufficio di presidenza con i Presidenti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, dell' ANCI e dell'UPI.

*** 1. 11.** Mantini.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: mantenendo, con la seguente: riordinando.

**** 1. 12.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: mantenendo, con la seguente: riordinando.

**** 1. 12.** Mantini.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo che possano essere portati all'esame della Con-

ferenza anche provvedimenti di competenza dei livelli di governo diversi dallo Stato, ai fini dell'adozione degli atti di cui alla lettera l), sulla base del principio di reciprocità.

*** 1. 14.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le parole: nonché prevedendo che possano essere portati all'esame della Conferenza anche provvedimenti di competenza dei livelli di governo diversi dallo Stato, ai fini dell'adozione degli atti di cui alla lettera l), sulla base del principio di reciprocità.

*** 1. 15.** Mantini.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) escludere

1) l'acquisizione di intese, pareri e accordi sugli atti di iniziativa legislativa del Governo;

2) l'acquisizione delle intese ai fini dell'adozione di atti rientranti nella competenza esclusiva del Governo;

b-ter) prevedere procedure di monitoraggio e di coordinamento tra Stato e Regioni in ordine all'esercizio dell'attività normativa delle Regioni nelle materie di competenza concorrente al fine di coordinare le politiche pubbliche sul territorio nazionale e favorire il perseguimento di obiettivi comuni.

1. 16. Lanzillotta.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, con le seguenti: individuati attraverso una procedura elettiva e con metodo democratico.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), aggiungere, in fine, le parole: definendo

altresì i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sulla base della loro storia, del numero degli enti aderenti e del radicamento territoriale.

* **1. 17.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, *con le seguenti:* individuati attraverso una procedura elettiva e con metodo democratico.

Conseguentemente, alla medesima lettera c), aggiungere, in fine, le parole: definendo altresì i criteri per l'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative sulla base della loro storia, del numero degli enti aderenti e del radicamento territoriale.

* **1. 18.** Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prevedere, disciplinandone i poteri: che la sede plenaria della Conferenza sia presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale; che la sezione relativa alle Regioni sia presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri; che la sezione relativa agli enti locali sia presieduta dal Ministro dell'Interno o dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale, a seconda delle rispettive competenze, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. 19. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le parole: e prevedendo che il Presidente della Conferenza sia affiancato da un Ufficio di Presidenza, da lui presieduto

e composto da due Vicepresidenti, in rappresentanza rispettivamente delle Regioni e delle Autonomie locali, con il compito di definire la programmazione dei lavori, di formulare l'ordine del giorno e di svolgere il monitoraggio sull'attuazione delle decisioni della Conferenza;

* **1. 20.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera d), aggiungere in fine le parole: e prevedendo che il Presidente della Conferenza sia affiancato da un Ufficio di Presidenza, da lui presieduto e composto da due Vicepresidenti, in rappresentanza rispettivamente delle Regioni e delle Autonomie locali, con il compito di definire la programmazione dei lavori, di formulare l'ordine del giorno e di svolgere il monitoraggio sull'attuazione delle decisioni della Conferenza;

* **1. 21.** Mantini.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole da: sulla base fino a: lettera a) *con le seguenti:* valorizzando il principio maggioritario, eventualmente anche secondo criteri di rappresentanza territoriale.

Conseguentemente, nella medesima lettera f) sopprimere le parole e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.

1. 22. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole ovvero della maggioranza dei rappresentanti con le seguenti: oppure, nei casi in cui questa non sia raggiunta, con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna.

* **1. 23.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole ovvero della maggioranza dei rap-

presentanti con le seguenti: oppure, nei casi in cui questa non sia raggiunta, con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti di ciascuna.

*** 1. 24.** Mantini.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.

**** 1. 25.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.

**** 1. 26.** Mantini.

Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e comunque prevedendo l'unanimità per le intese e per gli accordi.

**** 1. 27.** Lanzillotta.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire termini per l'acquisizione delle volontà delle autonomie regionali e locali sui provvedimenti del Governo, prevedendone la perentorietà nelle urgenze, disponendo in ordine ad idonee procedure, in particolare nel caso delle intese, per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze e in ordine agli effetti conseguenti alle inadempienze da parte delle autonomie;

Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere la lettera n).

1. 28. Favia, Donadi.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire termini perentori per la conclusione dei procedimenti in relazione ai diversi atti di cui alla lettera l).

*** 1. 29.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire termini perentori per la conclusione dei procedimenti in relazione ai diversi atti di cui alla lettera l).

*** 1. 30.** Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire i procedimenti per l'adozione degli atti, stabilendo i relativi termini e le conseguenze di eventuali inadempienze, tenendo conto delle varie tipologie previste dalla lettera l);

**** 1. 31.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire i procedimenti per l'adozione degli atti, stabilendo i relativi termini e le conseguenze di eventuali inadempienze, tenendo conto delle varie tipologie previste dalla lettera l);

**** 1. 32.** Mantini.

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: anche nel caso sia dovuta l'intesa.

1. 33. Lanzillotta.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: la richiesta di sedute straordinarie, aggiungere le seguenti: nonché di inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno.

*** 1. 34.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: la richiesta di sedute straordinarie, aggiungere le seguenti: nonché di inserimento di nuovi argomenti all'ordine del giorno.

*** 1. 35.** Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli e delle sezioni di cui alla lettera a) distinguendo:

1) gli accordi, al fine di coordinare l'esercizio di competenze dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali, di svolgere in collaborazione attività di interesse comune, di armonizzare le rispettive legislazioni, di raggiungere posizioni unitarie o di perseguire obiettivi comuni;

2) le intese, previste dalla legge in relazione ad atti da adottarsi da parte del Governo;

3) le deliberazioni, da adottare nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;

4) i pareri, in cui i rappresentanti delle componenti regionale e locale esprimono valutazioni su proposte di provvedimenti di competenza statale, anche esponendo eventuali posizioni diversificate nell'ambito di ciascuna componente;

5) le designazioni, da acquisire nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;

**** 1. 36.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) individuare la tipologia degli atti adottati dalla Conferenza permanente dei livelli e delle sezioni di cui alla lettera a) distinguendo:

1) gli accordi, al fine di coordinare l'esercizio di competenze dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie locali, di svolgere in collaborazione attività di interesse comune, di armonizzare le rispettive legislazioni, di raggiungere posizioni unitarie o di perseguire obiettivi comuni;

2) le intese, previste dalla legge in relazione ad atti da adottarsi da parte del Governo;

3) le deliberazioni, da adottare nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;

4) i pareri, in cui i rappresentanti delle componenti regionale e locale esprimono valutazioni su proposte di provvedimenti di competenza statale, anche esponendo eventuali posizioni diversificate nell'ambito di ciascuna componente;

5) le designazioni, da acquisire nei casi previsti da leggi o da accordi o intese;

**** 1. 37.** Mantini.

Al comma 3, lettera l) premettere le parole: provvedere alla ricognizione e razionalizzazione degli atti attualmente di competenza delle diverse Conferenze tra soggetti costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, e.

Conseguentemente, sopprimere la lettera m).

1. 38. Favia, Donadi.

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, anche in caso di mancata intesa o mancato accordo in sede di Conferenza, sia sempre possibile adottare atti che manifestino il raggiungimento di intese o accordi all'interno delle

sezioni di cui alla lettera *a*) ovvero per parti limitate dei provvedimenti oggetto di esame.

*** 1. 39.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo che, anche in caso di mancata intesa o mancato accordo in sede di Conferenza, sia sempre possibile adottare atti che manifestino il raggiungimento di intese o accordi all'interno delle sezioni di cui alla lettera *a*) ovvero per parti limitate dei provvedimenti oggetto di esame.

*** 1. 40.** Mantini.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l bis) prevedere, in relazione alle tipologie di atti previste dalla lettera *l*), i casi in cui il Governo è tenuto a motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi da pareri resi dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali e i casi in cui è tenuto a motivare le ragioni di mancato conseguimento di una intesa, dandone comunicazione alle Camere;

**** 1. 41.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l bis) prevedere, in relazione alle tipologie di atti previste dalla lettera *l*), i casi in cui il Governo è tenuto a motivare le ragioni che lo inducono a discostarsi da pareri resi dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali e i casi in cui è tenuto a motivare le ragioni di mancato conseguimento di una intesa, dandone comunicazione alle Camere;

**** 1. 42.** Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) ridisciplinare le fattispecie previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguandole alle tipologie di cui alla precedente lettera *l*), tendendo conto delle pronunce della Corte costituzionale.

*** 1. 43.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) ridisciplinare le fattispecie previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguandole alle tipologie di cui alla precedente lettera *l*), tendendo conto delle pronunce della Corte costituzionale.

*** 1. 44.** Mantini.

Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) prevedere l'adozione da parte dello Stato e delle Regioni degli atti normativi o amministrativi di recepimento degli accordi, ivi comprese le intese previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, come ridisciplinate in base a quanto previsto dalle precedenti lettera *l*) e *m*), entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte, disciplinando gli effetti conseguenti;

**** 1. 45.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera n), con la seguente:

n) prevedere l'adozione da parte dello Stato e delle Regioni degli atti normativi o amministrativi di recepimento degli accordi, ivi comprese le intese previste dall'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, come ridisciplinate in base a quanto previsto dalle precedenti lettere *l*)

e m), entro termini perentori con relativo monitoraggio delle attività svolte, disciplinando gli effetti conseguenti.

**** 1. 46.** Mantini.

Al comma 3, lettera n), dopo la parola: prevedere, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle attribuzioni assegnate ai diversi organi dalle disposizioni costituzionali e statutarie.

*** 1. 47.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera n), dopo la parola: prevedere, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle attribuzioni assegnate ai diversi organi dalle disposizioni costituzionali e statutarie.

*** 1. 48.** Mantini.

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: e i lavori, con le seguenti: ed il funzionamento.

**** 1. 49.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: e i lavori, con le seguenti: ed il funzionamento.

**** 1. 50.** Mantini.

Al comma 3, sopprimere la lettera p),.

*** 1. 51.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sopprimere la lettera p),.

*** 1. 52.** Mantini.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: la costituzione di gruppi di lavoro,

con le seguenti: la possibilità di costituire gruppi di lavoro.

**** 1. 53.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole: la costituzione di gruppi di lavoro, *con le seguenti:* la possibilità di costituire gruppi di lavoro.

**** 1. 54.** Mantini.

Al comma 3, lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) prevedere la possibilità di istituire gruppi di lavoro tra livelli di governo per singole aree regionali o pluriregionali.

1. 55. Lanzillotta.

Al comma 3, lettera u), sopprimere le parole: , nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.

*** 1. 56.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera u), sopprimere le parole: , nonché al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale per gli atti di concertazione con le singole regioni.

*** 1. 57.** Mantini.

Al comma 3, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle regioni e degli enti locali e che il Segretario della Conferenza sia nominato previo parere delle regioni e province autonome e degli enti locali.

**** 1. 58.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera u), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che i posti in organico fino alla metà siano assegnati a personale delle regioni e degli enti locali e che il Segretario della Conferenza sia nominato previo parere delle regioni e province autonome e degli enti locali.

**** 1. 59.** Mantini.

Al comma 3 sopprimere la lettera v).

1. 60. Favia, Donadi.

Al comma 3, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza permanente dei livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera u), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di rapporti trimestrali sulle attività svolte e di un rapporto annuale, presentato dal Presidente della Conferenza su « Lo stato delle relazioni fra il Governo nazionale, le regioni e gli enti locali e le attività della Conferenza permanente dei livelli di governo; ».

*** 1. 61.** Giovanelli, Fontanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, sostituire la lettera v) con la seguente:

v) stabilire sistemi di pubblicità dei lavori della Conferenza permanente dei

livelli di governo e delle sezioni di cui alla lettera a) a cura della struttura di cui alla lettera u), prevedendo la redazione e la trasmissione al Parlamento di rapporti trimestrali sulle attività svolte e di un rapporto annuale, presentato dal Presidente della Conferenza su « Lo stato delle relazioni fra il Governo nazionale, le regioni e gli enti locali e le attività della Conferenza permanente dei livelli di governo; ».

*** 1. 62.** Mantini.

Al comma 3, lettera v), sopprimere le parole del presidente, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esponendo, in particolare, i casi di mancata intesa ed i casi in cui il Governo si è discostato da pareri adottati all'unanimità dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali.

**** 1. 63.** Fontanelli, Giovanelli, Amici, Bressa.

Al comma 3, lettera v), sopprimere le parole del presidente, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esponendo, in particolare, i casi di mancata intesa ed i casi in cui il Governo si è discostato da pareri adottati all'unanimità dalle componenti rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali.

**** 1. 64.** Mantini.

ALLEGATO 2

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali (Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 46, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « da un numero di membri dello stesso genere non superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore ».

2. 1. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 46, comma 2, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, non conteggiando il sindaco e il presidente ».

2. 2. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) all'articolo 46, comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

« La giunta è composta da un numero eguale di membri per ciascun genere. Qualora il numero totale dei membri sia dispari viene conteggiato anche il Sindaco o il Presidente di Provincia ».

2. 3. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) nelle Giunte dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle Giunte provinciali, a pena di invalidità della nomina dei componenti, nessun sesso può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale dei componenti. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. 4. Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), Capoverso 3-bis sostituire le parole: Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, con le seguenti: Nelle liste dei candidati nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura

superiore ai tre quarti con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi.

2. 5. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti *ovunque ricorrono, con le seguenti:* nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

2. 6. Zeller, Brugger, Nicco.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti *con le seguenti:* L'elettore.

2. 7. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nelle liste dei candidati, a pena di inammissibilità, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima »;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

« Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei due candidati compresi nella lista collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di sesso maschile

e l'altra un candidato di sesso femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza ».

2. 8. Anna Teresa Formisano.

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: collegata al candidato prescelto alla carica di sindaco.

2. 9. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma primo, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nella lettera *3-bis)*, del comma 3, dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, la commissione dichiara la lista inammissibile »;

b) all'articolo 33, comma primo, la lettera *d-bis)* è sostituita dalla seguente:

« *d-bis)* verifica che nelle liste dei candidati, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1, dell'articolo 73, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario la commissione dichiara la lista inammissibile ».

2. 10. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« 2-bis. In ogni gruppo, a pena di inammissibilità delle candidature nel relativo collegio, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. In caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima ».

2. 11. Anna Teresa Formisano.

Al comma 3, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Ai fini del calcolo dei due terzi, sono computate anche le candidature eventualmente ritirate per volontaria rinuncia dopo il termine per la loro presentazione.

2. 15. Calderisi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, purché sia garantita almeno la presenza di entrambi i sessi, entro il limite massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, non conteggiando il Sindaco. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea ».

2. 12. Zeller, Brugger, Nicco.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo

il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « La giunta è composta da un numero eguale di membri per ciascun genere. Qualora il numero totale dei membri sia dispari viene conteggiato anche il Sindaco di Roma capitale ».

2. 13. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La giunta è composta da un numero di membri dello stesso genere non superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore ».

2. 14. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Accesso alle candidature per le elezioni dei consigli regionali).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) promozione della parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l'accesso alle cariche elettive del genere sottorappresentato, anche prevedendo la nullità delle liste che non presentino i requisiti previsti; in particolare, qualora sia prevista la presentazione di liste di candidati o di gruppi di candidati in collegi uninominali, in ciascuno di essi nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. 01. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione nella campagna elettorale).

1. Alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini »;

b) all'articolo 11-*quater*:

1) al comma 1, dopo le parole: « la parità di trattamento, » sono inserite le seguenti: « la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « la parità di trattamento » sono inserite le seguenti: « , la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini ».

2. 02. Amici, Bressa, Zaccaria, Lo Moro, Pollastrini, D'Antona, Vassallo.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: che ha bandito il concorso, aggiungere le seguenti: , che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida la consigliera o il consigliere di parità precedente propone, entro i successivi 15 giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 198; si applica il comma 5 del medesimo articolo 37. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi.

3. 1. Calabria.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizioni</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	31

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI.

La seduta comincia alle 10.10.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo ha comunicato di non potere prendere parte alla seduta odierna.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che esso è calendarizzato presso l'Assemblea a

partire dal prossimo lunedì 14 novembre. Ricorda che già nelle scorse legislature erano state presentate sia al Senato sia alla Camera dei deputati numerose iniziative legislative per l'istituzione di un'autorità garante per i diritti umani, il cui iter non si è concluso anche a causa della fine anticipata della legislatura. Come le iniziative che lo hanno preceduto, il provvedimento in esame è finalizzato a dare attuazione alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La risoluzione detta una serie di criteri – i cosiddetti Principi di Parigi – che gli organismi nazionali per la tutela dei diritti umani devono soddisfare: indipendenza ed autonomia (operativa e finanziaria) dal Governo, pluralismo, ampio mandato basato sugli *standard* universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate.

Ricorda che l'Italia è divenuta membro del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per il triennio 2007-2010 e,

nel presentare la propria candidatura, ha assunto l'impegno di istituire una Commissione nazionale indipendente per la promozione e protezione dei diritti umani, in conformità alla citata risoluzione, nonché di attuare lo Statuto della Corte penale internazionale e di ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura. Tali impegni, ad oggi non ancora adempiuti, sono stati ribaditi anche a conclusione della *Universal Periodical Review*, svolta dal Consiglio nei confronti del nostro Paese nel corso del 2010.

Prima di procedere nell'illustrazione dell'articolato, fa presente che il provvedimento in esame non reca alcun riferimento alla prospettiva di istituzione di una Commissione bicamerale in materia di diritti umani. Nella consapevolezza che il Parlamento non può rinunciare a svolgere le proprie funzioni di proposta, controllo ed indirizzo politico su un settore quale quello dei diritti umani, è condivisa l'opportunità di procedere ad unificare gli organi parlamentari esistenti nei due rami del Parlamento e preposti a tale materia, rendendone conseguentemente più stringente l'operato. Sarebbe auspicabile cogliere l'occasione di questo esame per richiamare la riflessione svolta su tale tema.

Passando al testo in esame, segnala talune osservazioni e proposte di modifica riferite ai singoli articoli.

Quanto all'articolo 1, comma 1, in materia di principi generali, occorre sostituire il riferimento alle convenzioni internazionali, di cui l'Italia è parte, con quello più ampio ai principi del diritto internazionale umanitario, pattizio e consuetudinario, e valutare espliciti riferimenti all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e all'OSCE. È peraltro da apprezzare il riferimento al Comitato interministeriale dei diritti umani.

Quanto all'articolo 2, concernente l'istituzione e la composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, alla luce della procedura parlamentare di selezione dei relativi componenti, con riferimento al comma 3 appare necessario integrare i

requisiti dei componenti la Commissione con il richiamo ad esperienza ed incarichi di prestigio in ambito internazionale. Rispetto al successivo comma 5, osserva che il mandato quinquennale, introdotto con un emendamento, appare troppo esteso e sarebbe quindi preferibile riportarlo ai quattro anni previsti inizialmente.

Passando all'articolo 3, comma 1, relativo alle competenze della Commissione, si segnala la necessità di sopprimere il secondo periodo, di cui alla lettera c), riguardante funzioni tipicamente parlamentari che esulano peraltro dal mero monitoraggio sul rispetto dei diritti umani, di cui alla lettera a). Per le stesse ragioni appare necessario procedere alla soppressione delle successive lettere d) ed e). In merito alla lettera f), segnala la necessità di inserire, dopo quello all'Unione europea, il riferimento all'OSCE.

Passando al comma 3 del medesimo articolo 3, se ne propone la soppressione: l'istituzione di sezioni della Commissione appare infatti compromettere il carattere unitario e collegiale della stessa. È altresì opportuno procedere alla soppressione del comma 4 in quanto privo di contenuto normativo e relativo ad interventi che ogni legge può determinare.

Al successivo comma 8 si segnala la necessità di sopprimere il riferimento al parere conforme della Commissione e di sostituirlo con quello al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quanto alle modalità di reclutamento del primo contingente di personale, appare alquanto generico il rinvio al regolamento laddove sarebbe opportuno indicare se tale reclutamento ha luogo per chiamata diretta o bando o altre modalità.

In merito all'articolo 5, sull'Ufficio della Commissione, occorre sopprimere il riferimento, di cui al comma 1, al potere di proposta del presidente della Commissione rispetto al direttore della stessa. Occorre ulteriormente sopprimere il successivo comma 5, in quanto la norma non appare idonea a garantire una procedura di selezione trasparente.

Quanto al Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali e alle relative

funzioni, ritiene che si tratti di organo pletorico, che sottrae competenze sostanziali alla Commissione, quale soprattutto l'approvazione delle linee generali del programma annuale della Commissione. Appare, a suo avviso, necessario procedere ad una ridefinizione dell'impostazione complessiva dei soggetti da istituire, anche in relazione all'assenza di una rappresentanza parlamentare all'interno del Consiglio, come delineato nel provvedimento. Ritiene pertanto opportuno che il disegno di legge in esame si limiti ad istituire la Commissione rinviando ad una fase successiva dell'*iter* di esame la previsione di un ulteriore organo avente natura esclusivamente consultiva rispetto alla Commissione. Conseguentemente sono da sopprimere gli articoli 6 e 7.

Per quanto concerne l'articolo 9 sul segreto d'ufficio, ritiene che tale obbligo debba sussistere limitatamente ai componenti dell'ufficio della Commissione, non anche al presidente e ai due componenti della Commissione.

Infine, all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 10, sulla Relazione annuale della Commissione e informazione, occorre prevedere che il bollettino sia pubblicato solo attraverso strumenti telematici.

Alla luce di quanto fin qui osservato presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni e con condizioni (vedi allegato 1).

Francesco TEMPESTINI (PD) esprime apprezzamento per l'ampio lavoro svolto dal relatore, che ha individuato i punti critici della proposta in esame e fornito gli spunti per necessarie proposte emendative. L'istituzione di un organismo indipendente in materia di diritti umani è urgente al fine di onorare il rispetto degli obblighi assunti a livello internazionale. Tuttavia tale strumento deve essere in condizione di svolgere con efficacia i propri compiti, mentre la soluzione prospettata dall'attuale formulazione dell'articolato produrrebbe sicuramente una confusione di ruoli e un appesantimento delle procedure. Esprime quindi, anche a nome del suo

gruppo, un parere favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che essa vada nella direzione di ricondurre l'istituenda Commissione alla sua funzione primigenia. Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea.

Enrico PIANETTA (PdL) si associa all'apprezzamento per l'operato del relatore, in particolare alla luce del poco tempo avuto a disposizione per l'esame del provvedimento emendato. Sottolinea l'importanza di adempiere agli impegni internazionali in materia, che comprendono, oltre all'istituzione dell'organismo indipendente, anche le disposizioni di adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale, noto come « Statuto di Roma » essendo stato qui siglato, e la ratifica del Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, argomento già affrontato, senza purtroppo essere giunti ad una conclusione, nelle passate legislature.

Segnala di avere presentato una proposta di legge sulla istituzione di una Commissione bicamerale sui diritti umani che rappresenterebbe uno strumento essenziale per rafforzare il ruolo del Parlamento sulla materia. Ritiene però che una disposizione in tal senso non debba essere inserita nel provvedimento in esame, per non appesantirne l'*iter*, ma che si debba procedere su due strade parallele, auspicando in ogni caso una presa di posizione forte sul tema.

Entrando nel merito del parere proposto, concorda con l'istanza di assicurare che le competenze della Commissione non si sovrappongano in alcun modo a quelle del Governo e del Parlamento. Invita il relatore a considerare che alcuni rilievi, come quello relativo alla durata del mandato dei componenti della Commissione nazionale, sembrano esulare dalle competenze della Commissione. Ritiene, inoltre, che vada approfondito il tema del ruolo del Consiglio, rispetto al quale la proposta di parere richiede la soppressione degli articoli di riferimento. Concorda sul fatto che la composizione del Consiglio appare eccessiva dal punto di vista numerico ma

rileva che una rappresentanza ampia sembra corrispondere ai Principi di Parigi che stanno alla base della costituzione di organismi indipendenti in tema dei diritti umani, di cui mirano a garantire una rappresentanza il più possibile plurale.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, accoglie i rilevati del collega Pianetta circa i limiti di competenza della Commissione, ricordando però che la creazione di una struttura efficace rappresenta una condizione per adempiere ad obblighi internazionali. Quanto al Consiglio, osserva che in esso non vi è nessun membro designato dal Parlamento e, soprattutto, che le sue funzioni appaiono eccessive per un organo di tale ampiezza, prevedendosi tra l'altro l'approvazione del programma di lavoro della Commissione nazionale. Si può in ogni caso ipotizzare una formulazione del parere che inviti a modificare composizione e funzioni del Consiglio senza richiederne la soppressione.

Francesco TEMPESTINI (PD) insiste per il mantenimento della condizione relativa alla soppressione degli articoli 6 e 7 e osserva che a rigori il rispetto dei Principi di Parigi comporterebbe la soppressione della stessa Commissione, come delineata dal provvedimento, in quanto condizionata all'esistenza e alle funzioni assolute da un secondo organismo, che non dovrebbe esistere ai sensi della risoluzione dell'Onu. In merito al richiamo operato dal collega Pianetta al pluralismo, sottolinea che tale valore non è sempre garantito dalla moltiplicazione di organismi pleonastici.

Furio COLOMBO (PD) concorda con il collega Tempestini. Preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore a condizione che sia mantenuta la condizione relativa alla soppressione degli articoli 6 e 7. È favorevole alla limitazione dell'obbligo all'osservanza del segreto di ufficio per i soli componenti amministrativi della Commissione, non anche per il presidente e i due componenti di nomina parlamentare. Ritiene altresì

incongruo prevedere che, a fronte del reclutamento di personale proveniente da settori dell'amministrazione statale, non possano essere parte della Commissione dipendenti pubblici, con ciò escludendo eventuali accademici o docenti esperti.

Franco NARDUCCI, *presidente*, osserva che l'impostazione del provvedimento rispecchia una prassi tipicamente italiana relativa alla istituzione di organismi superflui. Premessa la centralità del ruolo del Parlamento, ritiene che si debba procedere alla istituzione di un'autorità conforme ai Principi di Parigi oppure della sola Commissione, come delineata nel testo, unitamente alla richiamata Commissione bicamerale.

Margherita BONIVER (PdL) osserva che il testo in esame appare burocratico e ridondante. Tuttavia esso è finalizzato a dare adempimento ad obblighi internazionali per cui occorre usare cautela nel procedere alla soppressione di intere parti di articolato. Occorre certamente garantire l'efficacia dei nuovi soggetti istituiti e ritiene che sarebbe utile riconsiderare l'agile ed efficiente modello della Commissione per i diritti umani, istituita nel 1984 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui lei stessa era membro insieme a personalità di prestigio come Paolo Ungari o Antonio Cassese. Tale Commissione formulava indirizzi al Governo sulla base della situazione verificata in modo diretto in zone di crisi umanitaria. Concorda con il relatore circa la necessità di procedere a focalizzare meglio la natura della istituenda Commissione, che appare al momento un ibrido rispetto ai modelli disponibili.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, giudica utile la discussione finora svolta, anche se vi è un limite oggettivo dovuto al poco tempo a disposizione per l'espressione del parere. Ribadisce di ritenere non funzionale l'impianto complessivo degli organismi previsti dal provvedimento in esame, che emargina il ruolo del Parlamento tramite un'interlocuzione privilegiata tra

Governo e società civile e non risponde alle indicazioni previste nell'ambito delle Nazioni Unite. Giudica pertanto necessaria una radicale revisione del testo, anche attraverso apposite proposte emendative, concordando con il collega Tempestini sulla necessità di superare l'ambiguità della compresenza di due distinti organismi.

Francesco TEMPESTINI (PD) ribadisce la sua contrarietà alla duplicazione di organi e funzioni prevista dal disegno di legge in esame, insistendo ulteriormente sul mantenimento della condizione che prevede la soppressione degli articoli 6 e 7. Ritiene invece praticabile l'ipotesi di prevedere la possibilità per la Commissione nazionale di avvalersi di soggetti aventi compiti consultivi.

Furio COLOMBO (PD) concorda con il collega Tempestini.

Enrico PIANETTA (Pdl), nel richiamare la necessità di non travalicare le competenze della Commissione, auspica l'individuazione di una soluzione condivisa e più congeniale all'obiettivo del provvedimento.

Franco NARDUCCI (PD) sottolinea che la competenza della Commissione è segnata dalla necessità di dare piena attuazione alla risoluzione delle Nazioni Unite, con tutte le implicazioni anche di dettaglio sul dettato del provvedimento.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene necessaria l'univocità dei soggetti da istituire. La posizione del suo gruppo privilegia un'autorità indipendente dotata delle caratteristiche indicate dagli strumenti internazionali, senza con ciò precludere la presenza di ulteriori soggetti dotati di funzioni meramente consultive e utili a garantire il pluralismo. Occorre evitare di istituire organi sprovvisti di funzioni e di pregiudicare il ruolo del Parlamento. Per tale ragione si deve operare una scelta tra quanto dettano i Principi di Parigi e un'ipotesi di *authority* a composizione ristretta. Concorda con il collega Pianetta con l'inopportunità che la Commissione si spinga ad esprimere una valutazione sulla durata del mandato, quinquennale o quadriennale, dei componenti la Commissione.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, riformula quindi la propria proposta di parere favorevole con osservazioni e con condizioni al fine di tenere conto di quanto emerso nel dibattito (*vedi allegato 2*).

Francesco TEMPESTINI (PD) ed Enrico PIANETTA (Pdl) preannunciano il voto favorevole sulla nuova proposta di parere, testè riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni e con condizioni, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.15.

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari);

esaminato il disegno di legge C. 4534 Governo, recante Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, approvato dal Senato, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame in sede referente;

ribadita la necessità e urgenza di provvedere all'attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede Onu con particolare riferimento alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale e alla *Universal Periodical Review* riguardante il nostro Paese, svolta dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu nel 2010;

espresse, tuttavia, vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle competenze della Commissione quale soggetto preposto al monitoraggio sulla tutela dei diritti umani nella considerazione delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo;

richiamata l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione bicamerale per i diritti umani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'op-

portunità di operare espliciti riferimenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa e all'OSCE;

in riferimento all'articolo 3, comma 8, la Commissione di merito valuti altresì l'opportunità di meglio precisare le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico;

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte con le seguenti: e nel diritto internazionale umanitario, pattizio e consuetudinario;

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: scelti, assicurando con le seguenti: che assicurino e dopo le parole: un'esperienza pluriennale inserire le seguenti: anche in ambito internazionale.

all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei componenti con le seguenti: del Presidente e dei due componenti.

all'articolo 2, comma 5, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere d) ed e);

all'articolo 3, comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'Unione europea con le seguenti: , dell'Unione europea e dell'OSCE.

all'articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4;

all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: conforme della Commissione con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: su proposta del Presidente;

all'articolo 5, sopprimere il comma 5;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo le parole: i componenti, aggiungere le seguenti: dell'ufficio;

all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può essere pubblicato anche con le seguenti: è pubblicato.

ALLEGATO 2

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari);

esaminato il disegno di legge C. 4534 Governo, recante Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, approvato dal Senato, adottato come testo base e modificato nel corso dell'esame in sede referente;

ribadita la necessità e urgenza di provvedere all'attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede Onu con particolare riferimento alla risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale e alla *Universal Periodical Review* riguardante il nostro Paese, svolta dal Consiglio per i diritti umani dell'Onu nel 2010;

espresse, tuttavia, vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle competenze della Commissione quale soggetto preposto al monitoraggio sulla tutela dei diritti umani nella considerazione delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo;

valutando la previsione dell'esistenza di due soggetti distinti, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, come causa evidente di potenziali conflitti;

richiamata l'opportunità di promuovere l'istituzione di una Commissione bicamerale per i diritti umani,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

auspicata l'opportunità di definire il modello di riferimento per l'istituzione di un'autorità nazionale indipendente per la promozione e la tutela dei diritti umani;

in riferimento all'articolo 1, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di operare espliciti riferimenti all'Unione europea, al Consiglio d'Europa e all'OSCE;

in riferimento all'articolo 3, comma 8, la Commissione di merito valuti altresì l'opportunità di meglio precisare le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico;

e con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte con le seguenti: e nel diritto internazionale umanitario, pattizio e consuetudinario;

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: scelti, assicurando con le seguenti: che assicurino e dopo le parole: un'esperienza pluriennale inserire le seguenti: anche in ambito internazionale;

all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dei componenti con le seguenti: del Presidente e dei due componenti;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera d) ed e);

all'articolo 3, comma 1, lettera f), sostituire le parole: e dell'Unione europea con le seguenti: , dell'Unione europea e dell'OSCE;

all'articolo 3, sopprimere i commi 3 e 4;

all'articolo 3, comma 8, sostituire le parole: conforme della Commissione con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti;

all'articolo 5, comma 1, sopprimere le parole: su proposta del Presidente;

sopprimere gli articoli 6 e 7;

all'articolo 9, dopo le parole: i componenti, aggiungere le seguenti: dell'ufficio;

all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può essere pubblicato anche con le seguenti: è pubblicato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 10 novembre 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.05 alle 11.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo unificato C. 4205 cost., e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	43
Sull'ordine dei lavori	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul gioco d'azzardo <i>on-line</i> nel mercato interno. COM (2011) 128 definitivo/2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli (<i>Esame e rinvio</i>)	39
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	42
--	----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione normativa Francesco Bel-sito.

La seduta comincia alle 9.15.

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Testo unificato C. 4205 cost., e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, evidenzia come le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio concluderanno l'esame in sede referente alle ore 10 di oggi, e come pertanto la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere sul provvedimento nella stessa seduta odierna.

Gerardo SOGLIA (PT), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 4205 e abbinate, recante introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale, adottato dalle Commissioni nel corso della seduta in sede referente del 9 novembre.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 81 della Costituzione, introducendo, al primo comma, il principio del pareggio del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il nuovo secondo comma declina tale nuovo principio, prevedendo, al primo periodo, che l'equilibrio del bilancio sia assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, e prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione.

In tale ambito il secondo ed il terzo periodo specificano che il ricorso all'indebitamento è precluso, salvo il caso di eventi eccezionali ovvero di una grave recessione economica, che non possano essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, deve comunque essere autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Il quarto periodo del nuovo secondo comma prevede, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, il concorso dello Stato, ove necessario, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropo-

litane, di cui, rispettivamente, alle lettere *m)* e *p)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il sesto comma disciplina l'attuazione dei principi sanciti dai commi primo e secondo del riformulato articolo 81, demandando ad una legge ordinaria, approvata con il *quorum* qualificato della maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il compito di definire il contenuto della legge di bilancio e di stabilire i principi e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni nel loro complesso. A tal fine il comma 1 dell'articolo 4 stabilisce al 30 giugno 2013 il termine entro il quale le Camere approvano la predetta legge.

Il nuovo terzo comma, riprendendo il contenuto dell'attuale quarto comma dell'articolo 81, stabilisce che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte.

Il nuovo quarto comma ripete il dettato dell'attuale primo comma, stabilendo che le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

Il quinto comma coincide letteralmente con il dettato dell'attuale secondo comma, prevedendo che l'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso per legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

L'articolo 2, attraverso un'integrazione al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione, intende rafforzare gli strumenti di tutela del dettato dell'articolo 81, ampliando le fattispecie nelle quali può essere proposto giudizio di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.

In particolare, la novella prevede che con legge costituzionale sono stabilite le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'articolo 81.

Sempre a corollario delle innovazioni apportate all'articolo 81, l'articolo 3 inter-

viene invece, attraverso novelle al secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

Nello specifico si prevede che la materia della « stabilizzazione del ciclo economico, armonizzazione dei bilanci pubblici » sia annoverata tra le materie demandate alla legislazione esclusiva dello Stato, elencate dal secondo comma del citato articolo 117.

Conseguentemente, al terzo comma del medesimo articolo, viene espunta, tra le materie di legislazione concorrente Stato-Regioni, quella dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.

L'articolo 4 novella la disciplina costituzionale in materia di autonomia finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 119 della Costituzione, estendendo a tale settore delle finanze pubbliche i principi introdotti nel nuovo articolo 81.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 1 specifica che la predetta autonomia si esercita, analogamente a quanto previsto per lo Stato dal novellato articolo 81, nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo a tal fine verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione.

La lettera *b*) integra la previsione del sesto comma dell'articolo 119, che attualmente limita la possibilità, per comuni, province e città metropolitane, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento delle sole spese di investimento.

In tale ambito si introduce l'ulteriore condizione che, per il complesso degli enti medesimi, ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione, deve comunque essere rispettato l'equilibrio dei bilanci.

In secondo luogo si precisa che la decisione di ricorrere all'indebitamento deve essere accompagnata dalla definizione di piani di ammortamento del debito.

Inoltre si affida alla legge indicata dal nuovo articolo 81, sesto comma, il compito di stabilire, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità sulla base delle quali i comuni, le province, le città

metropolitane e le regioni concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e alla riduzione del debito delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 5 reca le norme di attuazione e transitorie. Mentre il già descritto comma 1 stabilisce il termine di approvazione della legge di cui al novellato articolo 81, sesto comma, il comma 2 stabilisce che le disposizioni della legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

Nel complesso sottolinea come il provvedimento assuma evidentemente estrema rilevanza politica, soprattutto nell'attuale fase di acuta crisi economico – finanziaria, in quanto costituisce un elemento fondamentale per assicurare circa la tenuta dei conti pubblici italiani e per riaffermare, sia nei confronti del Paese, sia rispetto alle istituzioni europee, sia rispetto ai mercati internazionali, la ferma volontà di mantenere sotto controllo gli equilibri di bilancio e di ridurre le dimensioni del debito pubblico nazionale.

La tematica dell'introduzione del principio del pareggio di bilancio in Costituzione figura, infatti, tra gli impegni assunti dal Governo italiano nella lettera inviata ai Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo tenutosi Bruxelles alla fine dello scorso mese di ottobre, oltre che nel questionario inviato il 4 novembre scorso dal Commissario europeo Rehn al Ministro dell'economia delle finanze in riferimento alla predetta lettera.

In tale ambito merita rammentare, a livello europeo, che nell'ambito della direttiva sui quadri nazionali di bilancio, adottata in via definitiva dal Consiglio dell'UE il 4 ottobre 2011, sia stato introdotto l'obbligo di inserire negli ordinamenti nazionali regole numeriche per assicurare l'osservanza degli obblighi in materia di bilancio fissati dal Trattato, e che nell'ambito del Patto europlus, adottato dai Capi di Stato e di governo dell'area euro l'11 marzo 2011, gli Stati dell'area

euro ed alcuni altri stati membri dell'Unione europea hanno assunto l'ulteriore obbligo di recepire nelle Costituzioni o nella legislazione nazionale le regole del Patto di stabilità e crescita.

Per quanto riguarda i profili di diretto interesse della Commissione Finanze, segnala sinteticamente come l'introduzione del principio del pareggio risulti strettamente correlato con l'assetto complessivo del sistema tributario, come definito dall'articolo 53 della Costituzione, il quale, infatti, al primo comma, individua nella capacità contributiva il principio in base al quale è individuato il concorso dei contribuenti alle spese pubbliche.

Evidenzia, inoltre, come le novelle apportate al testo costituzionale incidano anche sul principio dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, sancito dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, introdotto a seguito della riforma del 2001, nonché sull'attuazione della delega in materia di federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), la quale è stata esaminata dalla Commissione in congiunta con la Commissione Bilancio.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come l'impianto del testo unificato sia idoneo ad assicurare un maggior rispetto del principio, già inscritto dai costituenti nell'articolo 81 della Costituzione, dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato. Rileva infatti come l'applicazione concreta, nel corso dei decenni successivi all'approvazione della Carta costituzionale, di tale previsione, non sia stata sempre caratterizzata dal necessario rigore, rendendo dunque necessario un intervento sul testo della norma costituzionale.

A tale proposito osserva, peraltro, come il problema oggetto dell'intervento legislativo fosse stato sostanzialmente superato in seguito all'adesione dell'Italia ai Trattati europei, per effetto dei quali, soprattutto a

partire dal 1994, l'esigenza dell'equilibrio dei conti pubblici ha trovato un riscontro sempre più puntuale nei provvedimenti legislativi.

Con riferimento alla formulazione del testo unificato, rileva come esso risulti, in generale, più conforme all'ordinamento italiano rispetto a quello di alcune delle proposte di legge costituzionale esaminate dalle Commissioni riunite Affari costituzionali, che sembravano ricalcare troppo le analoghe disposizioni in materia vigenti nei sistemi spagnolo e tedesco.

Osserva, infine, come l'unico elemento di perplessità – meritevole, a suo avviso, di ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'*iter* – sia rappresentato dalla mancanza nel provvedimento di una cosiddetta « *golden rule* », analoga a quella recata dalla Costituzione tedesca, volta a consentire, sia pure entro limiti ristretti, il ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti pubblici.

Maurizio BERNARDO (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, all'esame dello Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, del Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno e della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato, e, quindi, allo svolgimento dell'audizione del Sottosegretario Casero sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, Germanà, ha presentato una proposta di parere sullo schema di decreto ministeriale (vedi allegato 2).

Marco CAUSI (PD) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, motivata dal fatto che la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia fiscale dei monopoli di Stato, pur iscrivendosi nel positivo solco tracciato dall'istituzione delle agenzie fiscali, avviata nel 1999, appare in contrasto con i più recenti orientamenti – recepiti anche da talune disposizioni recate dal decreto-legge n. 138 del 2011 –, i quali vanno nella direzione dell'unificazione, o almeno dell'integrazione, delle agenzie fiscali, nonché della razionalizzazione della presenza sul territorio degli uffici decentrati delle amministrazioni statali.

Maurizio BERNARDO (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.30.**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.30.

Libro verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.

COM (2011) 128 definitivo/2.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di documento finale sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) propone di espungere dal testo della proposta di documento finale, nel capoverso delle premesse in cui si richiamano i dati forniti in audizione dal Direttore generale dell'AAMS, in relazione al fatturato dei giochi *on-line* realizzato in Italia nel 2010, le parole « assicurando all'erario dello Stato un'importantissima fonte di gettito tributario », le quali non assumono, nell'ambito del documento, una rilevanza sostanziale, nonché di sopprimere, nella lettera *l*), relativa al rafforzamento dei meccanismi di identificazione dei titolari dei conti di gioco, le parole « in modo da superare gli elementi di criticità emergenti nel caso in cui il cliente del servizio di gioco è ubicato in

uno Stato diverso da quello dell'operatore che presta il servizio ».

Maurizio DEL TENNO (Pdl), *relatore*, accoglie le proposte del deputato Fluvi, riformulando conseguentemente la propria proposta di documento finale (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD), nel ringraziare il relatore per la disponibilità ad accogliere i suoi suggerimenti, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata.

Francesco BARBATO (IdV) esprime innanzitutto preoccupazione per l'impressionante crescita registratasi all'interno dell'Unione europea del fatturato annuo raggiunto dal settore del gioco d'azzardo *on-line*, evidenziando come tale dinamica, che risulta particolarmente forte in Italia, risulti sotto molti aspetti inquietante, in quanto rischia di trasformare il Paese in una sorta di gigantesca casa da gioco, laddove in altri ordinamenti, quale quello statunitense, vige addirittura il divieto per i giochi d'azzardo *on-line*.

Passando quindi al contenuto della proposta di documento finale predisposta dal relatore, pur condividendo l'esigenza di salvaguardare l'impostazione fondamentale della disciplina italiana in materia, che prevede una serie di presidi di natura pubblicistica rispetto ai requisiti obbligatori richiesti agli operatori, alla tutela dei minori, alla salvaguardia dei diritti dei consumatori ed alla garanzia degli interessi erariali, evidenzia come la stessa disciplina nazionale debba essere rafforzata, nonché attuata con maggiore rigore, al fine di evitare che possano continuare ad essere titolari di concessioni per l'esercizio di giochi pubblici soggetti imprenditoriali che non presentano adeguati requisiti di trasparenza, e che, in alcuni casi, risultano addirittura coinvolti in vicende di rilevanza penale.

In tale contesto, ritiene quindi che il mantenimento dell'impostazione regolatoria stabilita dal legislatore italiano non

debba in ogni caso costituire uno strumento per favorire posizioni monopolistiche nel settore, il quale potrebbe invece avvantaggiarsi dell'ingresso di operatori esteri, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, i quali potrebbero introdurre elementi di maggiore concorrenzialità in tale mercato.

Dichiara quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO (Pdl) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

C. 4149 Comaroli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione avvii nella seduta odierna l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 4149 Comaroli, recante disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge, la quale definisce standard tecnici per l'assegnazione degli spazi in uso alle amministrazioni statali, determinando i criteri della quantificazione del fabbisogno di spazio delle amministrazioni dello Stato in rapporto al numero, alla funzione e alle qualifiche del personale impiegato.

Nel dettaglio, la proposta, costituita da un unico articolo, stabilisce i parametri che le amministrazioni dello Stato devono applicare nella determinazione dei rispettivi fabbisogni di spazio allocativo che sono tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, definendo gli *standard* ottimali di utilizzazione degli spazi in rapporto al numero, funzione e qualifiche del personale.

In particolare la proposta stabilisce, al comma 1, i seguenti parametri:

– per la qualifica di dirigente, un massimo di una persona per una stanza con una dimensione minima di 25,3 e massima di 28,3 metri quadrati;

– per la qualifica di funzionario, un massimo di tre persone per stanza con una dimensione minima di 13,3 e massima di 21,3 metri quadrati per persona;

– per la qualifica di impiegato un massimo di otto persone per stanza con una dimensione minima di 9 e massima di 12 metri quadrati per persona.

Tali parametri numerici riprendono quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 14 marzo 2001, recante «criteri e modalità per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici», i cui effetti sono stati successivamente sospesi dal decreto ministeriale 18 luglio 2001.

Ai sensi del comma 2 gli *standard* appena richiamati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativi alla distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi).

In tale contesto richiama il quadro normativo in cui si inseriscono le previsioni della proposta di legge.

A questo proposito ricorda l'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010), il quale ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni.

In dettaglio, ai sensi della citata disposizione, le amministrazioni dello Stato sono tenute a comunicare all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio di ogni anno, la previsione triennale del loro fabbisogno di spazio allocativo e delle superfici da esse occupate che non risultano più necessarie.

Inoltre, entro il 30 giugno 2010, le amministrazioni dello Stato dovevano comunicare l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base di tali comunicazioni, l'Agenzia elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le amministrazioni che utilizzino o detengano, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà delle stesse, sono tenute a trasmettere al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco contenente l'identificazione di tali beni. La trasmissione dell'elenco è finalizzata alla redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, tutte le amministrazioni pubbliche comunicano le eventuali variazioni intervenute e, qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, tali immobili vengono fatti rientrare nella

gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali.

È altresì prevista una disciplina sanzionatoria, che si è andata rafforzando nel corso del tempo: innanzitutto, il predetto articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009 prevede che, in caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, si prevede che l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.

Successivamente, l'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha disposto che la violazione dei predetti obblighi di comunicazione è causa di responsabilità amministrativa. Le amministrazioni soggette ai suddetti obblighi devono quindi individuare, secondo le rispettive strutture organizzative e i relativi profili di competenza, i responsabili della comunicazione. Si prevede altresì la nullità di ogni contratto di locazione di immobili che non sia stipulato dalla Agenzia del demanio per conto dell'amministrazione dello Stato interessata (è stabilita un'eccezione per i contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010, qualora nell'attuazione dei piani di razionalizzazione l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine stabilito, su comunicazione dell'Agenzia del demanio il Ministero dell'economia e finanze effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore di mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.

Rammenta inoltre che la materia relativa all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di una indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, con l'obiettivo di approfondire un aspetto del

più generale problema concernente la gestione del patrimonio pubblico e compiere una prima valutazione, in sede parlamentare, sugli effetti delle norme, introdotte nel corso degli ultimi anni, circa l'utilizzo e la gestione, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli immobili.

Tra le considerazioni finali del documento conclusivo approvato il 28 luglio 2011 emerge la proposta di individuare, a livello normativo, *standard* tecnici valevoli per tutte le amministrazioni, sia statali, sia delle regioni e degli enti locali, che definiscano la quota massima di spazio che può essere occupata dalla singola amministrazione o ente, in ragione del numero e della tipologia dei dipendenti, delle funzioni svolte e delle rispettive esigenze di presenza sul territorio.

Il documento approvato sottolinea la necessità di intervenire con una norma di rango legislativo per introdurre in termini vincolanti parametri di fabbisogno, che sono del resto già stati utilizzati autonomamente da alcuni enti, quali ad esempio l'INPS, nel loro processo di razionalizzazione degli spazi.

La definizione dei predetti *standard* dovrebbe infatti determinare effetti positivi anche indiretti, in quanto potrà costituire un incentivo per ulteriori interventi di modernizzazione organizzativa delle amministrazioni, ad esempio inducendo ad informatizzare i documenti e le relative modalità di conservazione ed archiviazione, con conseguenti risparmi in termini di spazio.

Il modello di riferimento a cui occorre rifarsi, secondo quanto indicato nel documento, è quello del federalismo: come il processo di definizione dei costi *standard* per lo svolgimento delle funzioni assegnate o devolute ai diversi livelli di governo costituisce uno strumento per razionalizzare su tutto il territorio nazionale l'utilizzo delle risorse finanziarie e per responsabilizzare le amministrazioni nelle proprie politiche tributarie e di bilancio, così anche l'individuazione di parametri oggettivi per la definizione dei fabbisogni di spazi potrebbe contribuire ad affermare i principi di economicità, efficienza e tra-

sparenza nell'utilizzo delle risorse immobiliari da parte delle diverse amministrazioni. Il vincolo costituito dall'individuazione di parametri precisi potrebbe costituire una leva decisiva per sbloccare un meccanismo finora basato sulla semplice buona volontà delle singole amministrazioni, e che rischia dunque di non sortire alcun effetto concreto.

Si riserva quindi di intervenire ulteriormente nel corso del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

AUDIZIONI

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 9.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso

l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replicano il Sottosegretario Luigi CASERO e Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Dopo un ulteriore intervento di Gianfranco CONTE, *presidente*, riprende la sua replica Fabrizia LAPECORELLA, *Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Casero e la professoressa Lapecorella, dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo unificato C. 4205 cost., e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionali C. 4205 e abbinate, recante « Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale »;

evidenziato come il provvedimento introduca un elemento di grande novità nella disciplina delle finanze pubbliche, inserendo in Costituzione il principio del pareggio di bilancio, il quale si estende, oltre che al bilancio dello Stato, a tutti i bilanci delle pubbliche amministrazioni;

sottolineato come il provvedimento assuma estrema rilevanza politica, soprattutto nell'attuale fase di acuta crisi economico – finanziaria, in quanto costituisce un elemento fondamentale per fornire, a livello istituzionale, rassicurazioni circa la tenuta dei conti pubblici italiani e per riaffermare, sia nei confronti del Paese, sia nel dialogo con le istituzioni europee, sia rispetto ai mercati internazionali, la ferma volontà del legislatore nazionale di mantenere sotto controllo gli equilibri di bilancio e di ridurre le dimensioni del debito pubblico nazionale;

rilevato come l'introduzione del principio del pareggio risulti strettamente correlata con l'assetto complessivo del sistema tributario, come definito dall'ar-

ticolo 53 della Costituzione, il quale individua nella capacità contributiva il principio in base al quale è individuato il concorso dei contribuenti alle spese pubbliche;

sottolineato come, in tale contesto, sarebbe stato opportuno affrontare anche il tema della costituzionalizzazione di alcuni principi fondamentali sanciti, a livello di legge ordinaria, dallo Statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge n. 212 del 2000, in particolare per quanto riguarda: la limitazione del ricorso a norme interpretative in materia tributaria; il divieto di adottare norme di natura retroattiva concernenti gli elementi costitutivi dei tributi; l'obbligo di stabilire che le modifiche relative a tributi periodici si applichino solo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono; l'obbligo di stabilire che i nuovi adempimenti a carico dei contribuenti abbiano necessariamente una scadenza ragionevolmente ampia, successiva alla data dell'entrata in vigore delle norme che li introducono o all'adozione dei relativi provvedimenti di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (Atto n. 411)**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato (Atto n. 411);

evidenziato come la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) in Agenzia fiscale costituisca un passaggio certamente positivo per migliorare l'efficienza dei presidi pubblicitari nei delicati settori dei giochi pubblici e dei tabacchi lavorati, in particolare per quanto riguarda la maggiore snellezza delle procedure burocratiche e la migliore flessibilità nell'utilizzo delle risorse;

rilevato come il modello delle agenzie fiscali, che ha dato buona prova di sé nei dieci anni intercorsi dall'istituzione delle prime agenzie fiscali, debba essere calato nella realtà specifica del settore presidiato dall'AAMS con il necessario grado di flessibilità, privilegiando innanzitutto l'efficacia nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sul territorio, in una necessaria collaborazione con il sistema delle autonomie locali;

evidenziato inoltre come l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato debba coniugarsi con le istanze di riforma della pubblica amministrazione, in armonia con le previsioni in materia di razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e dell'organizzazione amministrativa e tributaria

dello Stato recate dall'articolo 01 del decreto – legge n. 138 del 2011, al fine di tenere conto della effettiva disponibilità di risorse umane, finanziarie ed organizzative, nel quadro delle più generali esigenze di stabilizzazione della finanza pubblica italiana;

rilevato, sotto quest'ultimo profilo, come il processo di istituzione della nuova Agenzia costituisca un significativo esempio di attuazione del principio della mobilità del personale all'interno delle strutture della pubblica amministrazione, ribadito del resto dall'articolo 17 del Regolamento provvisorio di amministrazione dell'Agenzia, in quanto larga parte del personale dell'Agenzia stessa proviene da altre amministrazioni pubbliche;

evidenziata la necessità che l'articolazione periferica dell'Agenzia sia definita privilegiando l'esigenza fondamentale di assicurare un'efficace presidio sul territorio piuttosto che una formale presenza burocratica, evitando l'apertura di strutture territoriali che non dispongano di risorse umane ed organizzative sufficienti ad esercitare effettivamente tale compito;

sottolineata l'esigenza di rivendicare, anche in questa sede, la positività del sistema di regolazione adottato dal legislatore italiano nel settore dei giochi pubblici, che ha consentito finora di esercitare in modo unitario le competenze amministrative e di vigilanza pubblica sull'intero settore, proteggendo i diritti dei minori e

dei consumatori, assicurando il rispetto dei principi di legalità e trasparenza e garantendo gli interessi erariali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolazione periferica dell'istituenda Agenzia, regolata dall'articolo 13 dello Statuto provvisorio e dall'articolo 4 del Regolamento provvisorio di amministrazione, il quale ultimo prevede la costituzione di Direzioni provinciali ed interprovinciali, provveda il Governo a far sì che la concreta applicazione di tale previsione non si traduca nell'instaurarsi di strutture burocratiche meramente rappresentative e prive di effettive capacità operative, ma sia invece orientata ad assicurare forme efficaci e snelle di puntuale controllo sul territorio da parte dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda l'azione di contrasto all'illegalità ed ai fenomeni evasivi ed elusivi;

2) a tale proposito, considerato come la dotazione del personale di qualifica dirigenziale non generale dell'Agenzia, fissata in 100 unità dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del Regolamento provvisorio di amministrazione dell'Agenzia, previsione cui peraltro non corrisponde l'attuale dotazione effettiva, che deve quindi essere integrata sotto questo profilo, non consentirebbe comunque di instaurare sedi periferiche in tutte le province, provveda il Governo ad optare preferibilmente per una rete periferica su base interprovinciale, in cui siano allocate risorse professionali e strumentali adeguate al concreto svolgimento dei compiti di presidio del territorio;

3) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Regolamento provvisorio di amministrazione dell'Agenzia, la quale prevede, tra le strutture centrali di vertice, la Direzione Centrale Uffici Periferici, provveda il Governo ad eliminare tale struttura e ad attribuire

invece la funzione di coordinamento dell'azione degli uffici periferici a due direzioni interregionali, competenti rispettivamente sulle aree settentrionali e meridionali del Paese;

e con le seguenti osservazioni:

a) con specifico riferimento all'articolo 4, comma 2, del Regolamento provvisorio, il quale, alla lettera n), attribuisce alle direzioni provinciali e interprovinciali dell'Agenzia anche il compito di custodire i materiali sottoposti a sequestro dell'attività giudiziaria, con riferimento ai reperti di contrabbando, ai tabacchi nazionali venduti illecitamente e ai veicoli sequestrati per fatti di contrabbando, valuti il Governo l'opportunità di specificare che le strutture di custodia non devono essere istituite in tutti gli ambiti provinciali, ma debbano più opportunamente essere mantenute presso i depositi a ciò deputati già esistenti, al fine di evitare duplicazioni e di tener conto più adeguatamente delle esigenze organizzative che lo svolgimento di tale compito di custodia comporta;

b) atteso che buona parte del personale dell'Agenzia, soprattutto quello inserito nelle articolazioni periferiche dell'Agenzia stessa, proviene da un altro settore della pubblica amministrazione, segnatamente dalle soppresse direzioni provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze, si segnala l'opportunità di seguire con particolare attenzione, dedicandovi specifiche risorse, il processo di formazione, aggiornamento e riqualificazione del predetto personale ai nuovi compiti cui esso è destinato, anche alla luce del disposto dell'articolo 7 del Regolamento provvisorio di amministrazione, il quale, al comma 5, prevede esplicitamente che l'Agenzia possa attivare ulteriori procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni;

c) con riferimento all'articolo 15 dello Statuto provvisorio, relativo al bi-

lancio dell’Agenzia, valuti il Governo l’opportunità di destinare quota parte dell’eventuale avanzo di gestione riscontrabile nel bilancio ad alimentare un fondo per il funzionamento dell’Agenzia stessa, in particolare per assicurare la disponi-

bilità di dotazioni umane e strumentali sufficienti a consentire il pieno svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nelle diverse realtà territoriali in cui essa è chiamata ad esercitare i propri compiti istituzionali.

ALLEGATO 3

**Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno
COM (2011) 128 definitivo/2.****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato il Libro verde sul gioco d'azzardo *on-line* nel mercato interno (COM(2011)128 definitivo/2);

tenuto conto della relazione e del progetto di risoluzione approvata, in esito all'esame del Libro verde, dalla Commissione mercato interno e tutela dei consumatori del Parlamento europeo (INI/2011/2084);

considerati gli orientamenti definiti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alla compatibilità delle legislazioni nazionali in materia di giochi d'azzardo con i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, da ultimo nella sentenza del 15 settembre 2011 nella causa C-347/09;

sottolineato come il Libro verde intenda opportunamente avviare una riflessione sui problemi specifici di ordine pubblico e sui rischi sociali connessi alla crescita nell'Unione europea dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo *on-line*, nonché sugli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori e l'ordine pubblico;

considerato che:

il settore del gioco d'azzardo *on-line* ha conosciuto negli ultimi anni una crescita impressionante all'interno dell'Unione Europea, raggiungendo nel 2008 un fatturato annuo superiore a 6,16 miliardi di euro, che probabilmente si raddoppierà entro il 2013, e che l'Italia figura

tra i mercati più grandi, avendo fatto segnare nel 2008 un ammontare lordo dei proventi pari all'1,18 per cento del PIL;

secondo i più recenti dati raccolti dalla Commissione Finanze nel corso di un'audizione del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, nel 2010 il settore dei giochi *on-line* ha realizzato in Italia un fatturato pari a circa 5 miliardi di euro;

il quadro normativo in materia appare caratterizzato dalla notevole frammentazione delle varie discipline nazionali, in particolare per quanto riguarda le condizioni per l'accesso al mercato da parte degli operatori;

in tale contesto si è assistito allo sviluppo di un rilevantissimo mercato transfrontaliero illegale dei giochi d'azzardo *on-line*, nel quale sono presenti sia operatori completamente illegali, che gestiscono scommesse e giochi d'azzardo clandestini senza alcuna licenza o forma di controllo pubblico, sia operatori titolari di regolare licenza in uno o più Stati membri che forniscono servizi di gioco d'azzardo ai cittadini di altri Stati membri senza avere ottenuto da questi ultimi una specifica autorizzazione o concessione;

i servizi di gioco d'azzardo non sono disciplinati da una normativa settoriale specifica europea e non rientrano, in ragione delle loro peculiarità, nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno;

il settore del gioco *on-line* presenta elementi di delicatezza molteplici, relativi,

in particolare: alla tutela dei diritti dei consumatori, in generale, ed in specie dei minori; alla tutela contro i rischi di frode; al contrasto delle forme di ludopatia; alla lotta contro le infiltrazioni nel settore delle organizzazioni criminali; al contrasto rispetto alle pratiche di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita; alla tutela del gettito erariale derivante dai giochi;

tali caratteristiche rendono necessaria la presenza, a livello dei singoli Stati, di presidi, normativi e di vigilanza, di carattere pubblicistico, volti a tutelare i predetti interessi collettivi: sulla scorta di questa esigenza molti Stati membri prevedono, sia pure in forme differenziate, regimi autorizzatori o concessori, o comunque modalità di controllo sugli operatori che accedono al predetto mercato dei giochi *on-line*;

anche la richiamata relazione della Commissione per il mercato interno del Parlamento europeo riconosce, per le ragioni sopra indicate, la ragionevolezza e la legittimità delle discipline nazionali volte a determinare il numero degli operatori, nonché il tipo e il volume dei giochi;

rispetto alle esigenze di tutela appena richiamate, l'ordinamento italiano vigente in materia costituisce certamente un modello positivo, in quanto prevede: un organismo pubblico, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) che esercita in modo unitario le competenze amministrative e di vigilanza pubblica sull'intero settore dei giochi; un sistema concessorio che subordina la prestazione dei servizi di gioco a precise condizioni, soggettive ed oggettive, nonché stringenti requisiti di trasparenza e di solidità patrimoniale per i soggetti concessionari dei giochi; il divieto assoluto di partecipare ai giochi d'azzardo per i minori di anni diciotto; interventi di informazione e recupero volti a contrastare i fenomeni del gioco compulsivo e delle ludopatie;

in questo panorama una questione cruciale è costituita dal fenomeno, sempre più ampio, di operatori di gioco *on-line*, aventi sede in uno Stato membro del-

l'Unione europea ovvero in uno Stato extra-UE, che offrono i propri servizi di gioco anche a consumatori ubicati in altro Stato membro, senza disporre di alcun titolo concessorio rilasciato dallo Stato membro di residenza del consumatore e senza sottostare ad adeguati controlli da parte di quest'ultimo Stato;

a fronte di tali fenomeni, molti Stati membri, tra cui l'Italia, hanno opportunamente stabilito il divieto di offrire servizi di gioco *on-line* sul proprio territorio a tutti quegli operatori, anche autorizzati in altri Stati membri, che non fossero titolari di un titolo concessorio rilasciato dai propri competenti organismi nazionali;

tali previsioni sono state oggetto di un ampio contenzioso in numerosi Stati membri, giungendo fino alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

l'orientamento emerso in materia in alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra le quali, da ultima, la sentenza del 15 settembre 2011 (causa C-347/09) relativa alla normativa austriaca, conferma il principio secondo cui gli Stati membri possono limitare l'accesso al mercato dei giochi ai soli operatori che abbiano conseguito la relativa concessione dal regolatore nazionale, escludendo inoltre che esista alcun obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri;

prossimamente la Corte di giustizia UE sarà chiamata a pronunciarsi anche sulla disciplina italiana in materia, a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte di Cassazione italiana nelle cause riunite Costa e Cifone (C-72/10 e C-77/10), sulle quali l'Avvocato generale presso la Corte ha presentato le proprie conclusioni il 27 ottobre 2011;

appare importante evitare che, in nome di una malintesa interpretazione dei principi sanciti dai trattati europei, siano in alcun modo indeboliti i presidi instaurati dai diversi Stati, nell'esercizio delle

loro scelte politiche discrezionali, a tutela degli interessi pubblici richiamati in precedenza;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso, unitamente al parere espresso dalla XIV Commissione, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

INVITA IL GOVERNO

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) siano rinforzati, a livello nazionale e transnazionale, tutti gli strumenti per un più rigoroso contrasto di tutte le forme di gioco illegali o prive di titolo pubblico, al fine di rispondere alle prioritarie esigenze di tutelare i diritti dei consumatori, in specie dei minori, di assicurare l'ordine pubblico e di garantire gli interessi erariali;

b) si tenga realisticamente conto del fatto che le peculiari caratteristiche, di mercato e tecnologiche, che caratterizzano il settore dei giochi d'azzardo *on-line*, nonché l'esigenza di garantire un controllo capillare ed attento a livello nazionale, a tutela degli interessi pubblici, rendono molto problematica, e forse nemmeno del tutto auspicabile, una completa armonizzazione a livello europeo delle diverse discipline vigenti in materia nei vari Stati membri, in particolare per quanto riguarda le condizioni di accesso al mercato;

c) sia ribadita la fondatezza e la compatibilità con i principi dell'Unione europea dell'assetto concessorio adottato dall'ordinamento italiano, in particolare al fine di evitare che l'ingresso indiscriminato nel mercato italiano di operatori di gioco *on-line* basati in altri Stati membri possa determinare un indebolimento degli strumenti regolatori posti a tutela dei consumatori, oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori nazionali, sottoposti ad un regime di requisiti ed obblighi molto più rigoroso;

d) in tale contesto, sia definitivamente riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via *internet* anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali: la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi; la protezione dei consumatori contro i rischi di frode; il contrasto alle infiltrazioni del settore da parte della criminalità organizzata; la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal gioco;

e) si provveda a sancire a livello europeo il principio in base al quale, nel caso di utilizzo di eventi sportivi nazionali e internazionali da parte degli operatori di giochi d'azzardo *on-line* aventi sede in uno Stato diverso in cui l'evento stesso è stato organizzato, occorre riconoscere un giusto compenso a favore degli avvenimenti sportivi su cui si basa il gioco d'azzardo, al fine di scongiurare forme di « parassitismo » e distorsioni del mercato sotto il profilo della distribuzione dei proventi del gioco;

f) sia adottata una nozione di « servizio di gioco d'azzardo *on-line* » ampia, che ricomprenda servizi quali le scommesse sportive anche nel settore ippico, i giochi da casinò, le scommesse con *spread* (o *spread betting*), i giochi multimediali o promozionali, i servizi di gioco d'azzardo gestiti da e a beneficio di associazioni di beneficenza e organizzazioni senza scopo di lucro, le lotterie;

g) si promuovano misure comuni a livello europeo per perseguire le frodi sportive legate alle scommesse sportive e per prevenire e rimuovere i conflitti di interesse tra gli operatori del settore delle scommesse e i club sportivi, le squadre e gli atleti in attività;

h) si valuti l'opportunità di estendere a livello europeo il divieto assoluto, già vigente in alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia, di partecipazione ai giochi d'azzardo *on-line* da parte dei minori;

i) in tale ambito, si elaborino norme comuni in materia di pubblicità dei giochi d'azzardo – televisiva o a mezzo stampa scritta, ivi inclusi comunicazioni e promozioni commerciali *on-line* e forme di marketing diretto – che tutelino sufficientemente i minori e i consumatori vulnerabili;

l) siano rafforzati i meccanismi di identificazione dei titolari dei conti di gioco, in quanto l'instaurazione di un sistema completo ed efficace di identificazione risulta decisivo sia al fine di contrastare i fenomeni di riciclaggio, sia per introdurre strumenti automatici che consentano di individuare i minori che si avvicinano al gioco d'azzardo e di escludere la possibilità, per il singolo giocatore, di investire nelle attività di gioco somme eccessive;

m) siano superate le difficoltà relative all'applicazione ai servizi di gioco d'azzardo *on-line* della normativa recata dalla direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva sul riciclaggio), che pure in generale ricomprende nel suo ambito di operatività anche i casinò *on-line*, legate alla molteplicità dei servizi generalmente offerti dai siti *web* destinati ai giochi d'azzardo *on-line*, nonché al fatto che l'operatore può aver ottenuto la licenza per operare in più di una giurisdizione;

n) siano incrementate le forme di collaborazione, assistenza e scambio di informazioni tra le diverse amministrazioni nazionali competenti sul settore del gioco d'azzardo *on-line*, in particolare al fine di contrastare le frodi, i fenomeni di riciclaggio e le pratiche evasive, anche attraverso meccanismi condivisi di blocco dei siti di gioco non autorizzati.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiaco- mo, sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord e sullo stato delle politiche in materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

AUDIZIONI

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI, indi del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiaco-

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiaco-mo, sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord e sullo stato delle politiche in materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Mauro LIBÈ (UdCpTP), Sabina ROSSA (PD), Chiara BRAGA (PD), Ermete REALACCI (PD), Armando DIONISI (UdCpTP), Sergio Michele PIFFARI (IdV), Raffaella MARIANI (PD), Gabriella MONDELLO (UdCpTP), Salvatore MARGIOTTA (PD), Carmen MOTTA (PD), Gianluca BENAMATI (PD), Aldo DI BIAGIO (FLpTP) e Agostino GHIGLIA (PdL).

Il Ministro Stefania PRESTIGIACOMO fornisce alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03128 Allasia: Crisi dell'azienda Ages Spa di Santena in provincia di Torino	52
5-04665 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon Graziano di Porretta Terme in provincia di Bologna	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-04667 Benamati: Politiche industriali a sostegno delle imprese operanti nel comparto della motoristica	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-05141 Vico: Piano industriale e prospettive delle aziende 3Sun, STMicroelectronics e Micron presenti nella zona industriale di Catania	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	56
5-05370 Boffa: Iniziative a favore della continuità produttiva del gruppo Iribus	53
5-05395 Sanga: Realizzazione di un impianto di produzione di energia nel Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58
5-05558 Vannucci: Esclusione delle imprese turistico-balneari dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE	53

INTERROGAZIONI

Giovedì 10 novembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.05.

5-03128 Allasia: Crisi dell'azienda Ages Spa di Santena in provincia di Torino.

Laura FRONER, *presidente*, constata l'assenza dell'onorevole Allasia: s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-04665 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon Graziano di Porretta Terme in provincia di Bologna.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo e della ricostruzione delle vicende testé illustrata, peraltro già conosciuta risalendo la sua interrogazione allo scorso mese di aprile. Aggiunge che, grazie agli accordi con le istituzioni locali, si è riusciti a tutelare la posizione dei 248 addetti dello stabilimento di Porretta Terme che ha pertanto potuto conservare soddisfacenti livelli di produttività. Au-

spica, in ogni caso, che nel futuro si continui a vigilare su questa importante realtà produttiva.

5-04667 Benamati: Politiche industriali a sostegno delle imprese operanti nel comparto della motoristica.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, in quanto la crisi del settore motoristico, in particolare nel territorio emiliano e romagnolo, si innesta all'interno della crisi nazionale del comparto della componentistica, con la chiusura di oltre 600 piccole aziende e la previsione di una perdita di ulteriori 5 mila posti di lavoro. Si è avviato già da tempo un processo di delocalizzazione della produzione della componentistica che si sta gradualmente estendendo anche al prodotto finito. Lamenta, infine, la mancanza di una politica industriale coerente complessiva e al contempo attenta alle esigenze dei distretti produttivi.

5-05141 Vico: Piano industriale e prospettive delle aziende 3Sun, STMicroelectronics e Micron presenti nella zona industriale di Catania.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ludovico VICO (PD), rilevata una concordanza tra la risposta fornita e la premessa della propria interrogazione, esprime apprezzamento per la convocazione dei tavoli presso il Ministero. Si rammarica che la situazione politica non consenta di sollecitare nuovi impegni all'attuale Governo e si riserva, quindi, di esprimere la propria valutazione sulla risposta fornita in un prossimo futuro.

5-05370 Boffa: Iniziative a favore della continuità produttiva del gruppo Iribus.

Laura FRONER, *presidente*, constata l'assenza dell'onorevole Boffa: s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-05395 Sanga: Realizzazione di un impianto di produzione di energia nel Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni SANGA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Sottolinea che l'impianto per la produzione di energia elettrica con utilizzo di olio grezzo dovrebbe essere costruito in pieno centro abitato, a circa 10 metri da un nuovo insediamento urbano realizzato nel 2009. Sollecita pertanto il Governo ad una più attenta valutazione della programmazione di questo tipo di interventi.

5-05558 Vannucci: Esclusione delle imprese turistico-balneari dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE.

Laura FRONER, *presidente*, informa il deputato Vannucci che il Ministero per le politiche comunitarie ha comunicato di non poter rispondere alla sua interrogazione nella giornata odierna.

Massimo VANNUCCI (PD), nella consapevolezza della difficile situazione politica attuale, auspica una tempestiva risposta alla sua interrogazione che rappresenta il disagio di molte imprese turistico-balneari.

Laura FRONER, *presidente*, assicura che riferirà al Governo le osservazioni del collega Vannucci. Dichiarando quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04665 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon Graziano di Porretta Terme in provincia di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico ha seguito le vicende del gruppo Oerlikon Graziano fin dal luglio 2009, a seguito della presentazione del proprio piano industriale.

In tale sede il rappresentante della citata Società espresse le motivazioni che avevano indotto a una riorganizzazione produttiva a causa di un calo di fatturato del gruppo. Per lo stabilimento di Cento, infatti, era annunciata la sospensione dell'attività a causa della parziale perdita di commesse, della non competitività tecnologica e dei costi di produzione.

Veniva, inoltre, previsto un ridimensionamento strutturale delle capacità produttive e delle risorse in circa 994 unità. Le misure previste per la riorganizzazione degli organici erano il blocco del *turn over*, l'incentivazione alle dimissioni, la mobilità su base volontaria, il distacco del personale e l'*out placement*. Al fine di migliorare la produttività era previsto, tra le altre determinazioni, il mantenimento delle attività di R&D, investimenti sul prodotto,

sul marketing, in tecnologia e la riorganizzazione del *layout* degli stabilimenti di Porretta e Bari.

Il tavolo di crisi istituitosi presso il MiSE, pertanto, era stato richiesto ed è attivo esclusivamente per lo stabilimento di Cento (Ferrara) per il quale era prevista la sospensione della produzione e la cui attività è, infatti, cessata. Attualmente al tavolo ministeriale si sta valutando la possibilità di possibili percorsi di reindustrializzazione per la citata area.

Per quanto concerne, invece, il sito di Porretta Terme, leader nella produzione e progettazione di ingranaggi per il settore auto motive, la vertenza è stata curata a livello locale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico è informato sul fatto che lo scorso 28 aprile, presso la provincia di Bologna, è stata sottoscritta un'intesa con la quale è nuovamente affermata la centralità del sito e sono confermati gli assetti occupazionali per circa 248 addetti.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04667 Benamati: Politiche industriali a sostegno delle imprese operanti nel comparto della motoristica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello sviluppo economico segue correntemente, attraverso i propri uffici, l'andamento del comparto, anche attraverso contatti e analisi di dati periodici forniti dalle associazioni del settore, in particolar modo con l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori (ANCMA).

In estrema sintesi si può notare che le immatricolazioni a settembre 2011 risultano ancora in calo rispetto al 2010, anche se la riduzione di settembre, mese su mese rispetto al 2010, è meno significativa di quanto registrato nei mesi da marzo ad agosto ed è in ogni caso più sentita nel caso dei ciclomotori, rispetto a moto e scooter.

Le esportazioni di ciclomotori e componenti evidenziano un significativo calo, nei primi sei mesi del 2011 rispetto al 2010, mentre le esportazioni di moto aumentano.

Le importazioni complessive diminuiscono in misura maggiore, ad eccezione dei componenti per i quali si registra un modesto incremento.

Da tali dati, nel primo semestre 2011, risulta un saldo commerciale positivo del settore nel suo complesso per circa 300 milioni di euro – circa 1 miliardo di esportazioni a fronte di circa 700 milioni di importazioni laddove l'intero 2010 aveva evidenziato un saldo positivo di circa 550 milioni – 1.750 milioni circa di esportazioni, contro circa 1.200 milioni di importazioni.

In questo quadro, la Malaguti, nel periodo gennaio-settembre 2011, si è inserita

con il modello « PHANTOM F12 » – versioni LC e AC – nella classifica dei 20 ciclomotori più venduti, con 3028 pezzi, corrispondenti al 5 per cento del mercato.

Con riferimento all'area geografica oggetto dell'interrogazione –Bologna – si segnala come le aziende in maggiore crisi siano quelle particolarmente specializzate nella produzione di componentistica e di ciclomotori. Queste soffrono maggiormente rispetto alle produzioni di motocicli e scooter, sia in termini di immatricolazioni sul mercato interno, sia per effetto della competizione internazionale.

Per quanto riguarda le iniziative per il settore, il Ministero dello sviluppo economico segue attivamente le iniziative parlamentari e governative in corso per la promozione di veicoli a basse e bassissime emissioni, avanzando osservazioni e proposte miranti a estendere le eventuali misure a tutti i veicoli in grado di conseguire una maggiore efficienza e compatibilità ambientale dei trasporti, nell'ottica della mobilità sostenibile.

Il MiSE, inoltre, monitora gli sviluppi delle attività di ricerca e sviluppo (R&S) sulle tematiche d'interesse della produzione motociclistica, anche a finanziamento pubblico e quelle relative alla formazione tecnica specialistica. Tale monitoraggio, relativamente all'area d'interesse dell'atto in esame, avviene con i tre Istituti Tecnici Superiori sulla meccanica (automazione, materiali e robomeccatronica), avviati a Bologna, Modena e Reggio Emilia.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05141 Vico: Piano industriale e prospettive delle aziende 3Sun, STMicroelectronics e Micron presenti nella zona industriale di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il MiSE, da tempo, segue la situazione delle aziende di microelettronica presenti nella zona industriale di Catania ed in particolare dell'impianto M6 per la cui realizzazione sono previste agevolazioni finanziarie pubbliche.

A tal proposito, si segnala che i primi finanziamenti concessi per detto impianto industriale risalgono, originariamente, all'Aiuto di Stato n. 844/2001. Nel luglio 2007 è stato, infatti, stipulato un Contratto di Programma tra la ST-Microelectronics ed il MiSE per il completamento dell'investimento del sito M6. Successivamente, la ST-Microelectronics, a seguito della cessione di un ramo d'azienda a favore della società Numonyx, richiese al MiSE il subentro di quest'ultima nel citato contratto di programma.

La rapida evoluzione del mercato internazionale dei componenti microelettronici a tecnologia avanzata determinò, nel corso del 2008, non poche difficoltà nell'attuazione dell'investimento originariamente previsto, inducendo la soc. Numonyx a sospendere gli investimenti previsti per lo stabilimento M6. A seguito di tali eventi, la ST-Microelectronics, ancora titolare del contratto di programma del 2007, richiese al MiSE una rimodulazione del contratto, proponendo la realizzazione di un investimento facente capo sia alla Numonyx, per la parte relativa all'attività di ricerca nel mercato delle memorie non volatili, sia ad un nuovo soggetto per la produzione di celle fotovoltaiche a film sottile, nel sito M6 di Catania.

Tale nuovo soggetto venne poi individuato nella 3SUN – società operante nella

produzione di pannelli fotovoltaici – costituita il 13 luglio 2009, da una joint venture tra la STMicroelectronics, Enel Green Power e Sharp Corporation.

A tal riguardo, occorre evidenziare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha operato al fine di garantire che i fondi pubblici destinati all'iniziativa agevolata, consentissero di realizzare le finalità previste dalla normativa, perseguendo costantemente sia il completamento dell'investimento, che la salvaguardia della connessa occupazione.

Con la delibera n. 74 del 22 luglio 2010, il CIPE ha, infatti, autorizzato il trasferimento della titolarità del contratto stipulato da STMicroelectronics alla Numonyx e la variazione del relativo programma di investimento, da realizzarsi con un successivo e parziale trasferimento della sola componente industriale a 3SUN che attuerà nello stabilimento M6 di Catania un investimento in pannelli e moduli fotovoltaici.

Con detta delibera, il CIPE ha ritenuto di procedere, a parziale copertura del contratto di programma trasferito, mediante l'assegnazione di un contributo di circa 49 milioni di euro, per la realizzazione, da parte di 3SUN, della prima fase di produzione di celle e moduli fotovoltaici nell'impianto di Catania. La realizzazione dei suddetti investimenti prevede sia un incremento che la salvaguardia occupazionale, entrambe condizioni necessarie che verranno verificate dal MiSE ai fini dell'erogazione delle agevolazioni pubbliche.

Il progetto industriale della società 3SUN è attualmente in fase di start up; in

un incontro tenutosi presso il MiSE lo scorso 14 settembre, l'Amministratore Delegato ha, infatti, illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di installazione degli impianti e di addestramento dei lavoratori.

Da tale incontro è risultato confermato in pieno il rispetto del programma d'investimento, sia per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori — che partendo dalla « dote » Numonix di 37 persone sono diventati circa 182 dal 1° settembre 2011 e sono destinati a crescere entro la fine di quest'anno — sia per lo sviluppo del progetto industriale.

Con riferimento alla preoccupazione espresse dall'On.le Interrogante per i lavoratori della società Micron — Società multinazionale americana che ha acquisito la Società Numonyx — e alla richiesta urgente di convocare un incontro istituzionale, si ricorda che presso il MiSE è da tempo attivo un tavolo di confronto, che sarà nuovamente convocato a breve. Ciò si rende necessario, non solo per un esame « ordinario » dell'evoluzione dei piani industriali, ma anche per avere informazioni sul futuro di tutti i siti in cui opera

Micron, a partire da quello di Avezzano, ove di recente è stato annunciato il ricorso alla Cassa integrazione ordinaria.

Va evidenziato, tuttavia, che il mercato delle memorie e più in generale dei componenti microelettronici, è caratterizzato da cicli molto brevi e, in questa fase, da una forte turbolenza degli assetti societari e di controllo delle aziende a livello mondiale che obbligano ad un monitoraggio costante per far fronte anche alle conseguenze occupazionali che tali cicli determinano.

Anche in considerazione di questi aspetti, il MiSE ha già programmato entro il corrente mese di novembre, la riapertura del tavolo di confronto con la STMicroelectronics la cui presenza a Catania è molto importante. Sarà l'occasione, tra l'altro, di verificare lo stato di avanzamento degli investimenti annunciati in occasione della sottoscrizione del Contratto di Programma, con particolare riguardo allo sviluppo delle nuove tecnologie che consentono al Gruppo di restare nel novero delle imprese competitive a livello mondiale.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05395 Sanga: Realizzazione di un impianto di produzione di energia nel Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il 20 luglio 2010 la Società S.D.L. Energia, con sede in Brembate di Sopra (BG), ha presentato istanza alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie – Sez. Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia (U.N.M.I.G.) di Bologna, competente territorialmente, al fine di ottenere, ai sensi del D.Lgs. n. 387 del 19 dicembre 2003, il parere dell'Ufficio in merito al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non fossile – biomassa – con potenza pari a 840 kWp nonché per la relativa linea elettrica e la cabina di trasformazione MT/bt da realizzarsi nel Comune di Cavernago (BG).

Si precisa che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, o da altro soggetto da questa delegato, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, paesaggio e patrimonio storico-artistico (articolo 12, comma 3 D.Lgs. 387/03).

Ciò premesso, ai sensi del disposto ex Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici n. 1775 dell'11/12/1933, la Sez. U.N.M.I.G. di Bologna ha

effettuato, per il proprio ambito di competenza, solo la verifica dell'interferenza con titoli minerari per ricerca o coltivazione di idrocarburi.

In seguito all'esame della documentazione prodotta dalla Società in questione, è risultato che né l'impianto né le opere connesse interessavano zone vincolate da titoli minerari.

Pertanto, la Sezione sopra citata ha rilasciato il proprio parere in data 8 settembre 2010, in merito alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui trattasi, con la sola condizione che la Società si impegnasse a modificare il progetto nel caso in cui, all'atto della costruzione dell'impianto, fossero intervenuti ulteriori nuovi lavori minerari temporanei o permanenti – quali perforazioni di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi ecc. – al fine di rispettare le distanze di sicurezza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959, n. 128 recante norme di Polizia delle miniere e della Cave.

Il MATTM, dal canto suo, fa presente che in materia di VIA, spettano allo Stato solo le competenze relative alle centrali termoelettriche con potenze maggiori di 300 MWt.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo unificato C. 4205 cost. Cambursano, C. 4525 cost. Marinello, C. 4526 cost. Beltrandi, C. 4594 cost. Merloni, C. 4596 cost. Lanzillotta, C. 4607 cost. Antonio Martino, C. 4620 cost. Governo e C. 4646 cost. Bersani (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
<i>ALLEGATO (Emendamenti dei relatori)</i>	7

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	8
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina della Conferenza permanente dei livelli di governo. C. 4567 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	12
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	20
Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di <i>referendum</i> . C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo- mico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – <i>Governance Schengen</i> – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
AVVERTENZA	11

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e con condizioni</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	31

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. Testo unificato C. 4205 cost., e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	43
Sull'ordine dei lavori	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'istituzione dell'Agenzia fiscale dei monopoli di Stato. Atto n. 411 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Libro verde sul gioco d'azzardo <i>on-line</i> nel mercato interno. COM (2011) 128 definitivo/2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	47

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli (<i>Esame e rinvio</i>)	39
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero, sulle problematiche relative all'operatività della giustizia tributaria (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	42
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, sui recenti eventi alluvionali che hanno colpito alcune aree del Centro-Nord e sullo stato delle politiche in materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio idrogeologico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-03128 Allasia: Crisi dell'azienda Ages Spa di Santena in provincia di Torino	52
5-04665 Benamati: Prospettive produttive dello stabilimento Oerlikon Graziano di Porretta Terme in provincia di Bologna	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	54
5-04667 Benamati: Politiche industriali a sostegno delle imprese operanti nel comparto della motoristica	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	55
5-05141 Vico: Piano industriale e prospettive delle aziende 3Sun, STMicroelectronics e Micron presenti nella zona industriale di Catania	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	56
5-05370 Boffa: Iniziative a favore della continuità produttiva del gruppo Iribus	53
5-05395 Sanga: Realizzazione di un impianto di produzione di energia nel Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	58
5-05558 Vannucci: Esclusione delle imprese turistico-balneari dall'applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE	53

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 4,00



16SMC0005600